COMUNE DI UDINE



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 d'ord. del 24.09.2007

e coordinato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 74 d'ord. del 25 ottobre 2021
e
n. 48 d'ord del 22 luglio 2024

Sommario

ART. 1 (Finalità del servizio di ristorazione scolastica e presupposti necessari alla sua attivazione) 3
ART. 2 (Principi che presiedono all'erogazione del servizio) 4
ART. 3 (Caratteristiche essenziali del servizio) 4
ART.4 (Tariffe, esenzioni e diritto al pasto gratuito) 4
ART. 5 (Soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio) 6
ART. 6 (Ruolo dell'Amministrazione Comunale) 7
ART. 7 (Ruolo delle autorità sanitarie) 7
ART. 8 (Ruolo dell'Amministrazione Scolastica) 8
ART. 8 bis (Tavolo sull'Educazione e la Democrazia Alimentare) 8
ART. 9 (Composizione e compiti della Commissione mensa) 9
ART.10 (Società appaltatrici del servizio di ristorazione scolastica) 13
ART. 11 (Servizio di ristorazione presso i nidi d'infanzia) 14
ART. 12 (Norma transitoria) 14

E la Democrazia

ART. 1 (Finalità del servizio di ristorazione scolastica e presupposti necessari alla sua attivazione)

1. Il servizio di ristorazione scolastica persegue le seguenti finalità:
   a) contribuire alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i minori che frequentano le scuole ubicate nel proprio territorio;
   b) valorizzare la fase del consumo del pasto a scuola come momento di crescita educativa e di socializzazione in stretta collaborazione con la scuola e con le famiglie;
   c) contribuire alla diffusione tra i minori e le rispettive famiglie dell'educazione alimentare intesa come strumento per la prevenzione delle malattie e il mantenimento dello stato di salute della popolazione, sia mediante l'adozione di menù nutrizionalmente corretti concordati con la competente autorità sanitaria, sia mediante l'attività di realizzazione in ambito scolastico di specifici progetti ovvero mediante attività di collaborazione ai progetti medesimi
2. Il servizio di ristorazione scolastica è attivato presso i nidi d'infanzia comunali e le scuole statali dell'infanzia nonché presso le scuole statali primarie e secondarie di primo grado che prevedono in orario pomeridiano la prosecuzione del servizio scolastico ovvero l'erogazione di servizi post-scolastici a cura delle Istituzioni scolastiche, del Comune e/o altre agenzie educative o associazioni del territorio.
3. Il servizio può essere attivato, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Comunale d'intesa con l'Istituzione Scolastica interessata, anche a prescindere dalla permanenza pomeridiana a scuola degli alunni. In tal caso la ristorazione si configura come un servizio finalizzato a conciliare gli orari scolastici con le esigenze organizzative delle famiglie, è erogabile esclusivamente nell'ambito di un servizio di post- accoglienza che comporti oltre alla produzione e distribuzione di pasti, un'attività di assistenza e vigilanza dei minori, prima, durante e immediatamente dopo la fruizione del pasto e comporta il pagamento di tariffe a tasso di copertura più elevato rispetto a quelle applicate al servizio di ristorazione scolastica di cui al comma 2.
4. Il servizio di ristorazione scolastica, come definito e disciplinato dal presente regolamento si intende erogato anche ai centri ricreativi estivi comunali destinati ai minori delle fasce di età comprese tra i 3 ed i 14 anni.
5. Compatibilmente con la disponibilità economica e logistica, il servizio può essere assicurato anche in occasione di manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune per e con i minori appartenenti alle suddette fasce d'età.
6. Per iniziative di particolare valore educativo o di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale promosse da istituzioni scolastiche o da terzi, il Comune potrà accordare l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica a titolo gratuito ad alunni e scolaresche, anche provenienti da altri comuni o Stati, quale forma di collaborazione del comune alle iniziative stesse.

ART. 2 (Principi che presiedono all'erogazione del servizio)

1. L'erogazione del servizio di ristorazione scolastica si uniforma ai principi fondamentali, sanciti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, della partecipazione, dell'efficacia e dell'efficienza.
2. L'Amministrazione Comunale orienta la propria attività verso il costante miglioramento degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica.
3. L'Amministrazione Comunale si impegna ad elaborare, approvare ed applicare la Carta dei Servizi di Ristorazione Scolastica delle scuole udinesi, quale strumento di conoscenza delle regole e delle condizioni di svolgimento del servizio e delle garanzie offerte ai suoi utenti. La Carta dei Servizi è approvata dalla Giunta Comunale ed è periodicamente aggiornata e migliorata.

ART. 3 (Caratteristiche essenziali del servizio)

1. Il servizio di ristorazione scolastica consiste nella preparazione e/o somministrazione di pasti a bambini, alunni, insegnanti, educatori, ed altri operatori scolastici aventi diritto presso le strutture scolastiche ed educative indicate nell'art. 1.
2. La preparazione e la distribuzione dei pasti sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e secondo i menù giornalieri e settimanali conformi alle linee guida predisposte *dall'Azienda Sanitaria competente per territorio*[1].
3. Per la migliore gestione del servizio, l'Amministrazione Comunale può dotarsi di personale di elevata specializzazione ovvero avvalersi della consulenza e collaborazione di esperti nei campi delle scienze e tecnologie alimentari e della dietetica applicata all'infanzia e alle comunità.
4. Le regole e le procedure di ammissione al servizio di ristorazione scolastica comunale sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con la medesima deliberazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Le domande di ammissione al servizio possono essere presentate anche con riferimento all'intero ciclo temporale di ciascuno degli ordini di scuola interessati.

ART.4 (Tariffe, esenzioni e diritto al pasto gratuito)

1. Le famiglie degli utenti partecipano alle spese di funzionamento del servizio di ristorazione scolastica mediante il pagamento di una tariffa il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
   a) il sistema tariffario relativo al servizio di ristorazione di cui al comma 2 dell'art. *1*[2], con riferimento alle scuole dell'infanzia statali e alle scuole statali primarie e secondarie di 1^ grado, dovrà essere formulato in modo da garantire che l'ammontare annuo delle tariffe versate dagli utenti risulti non inferiore al 38% e non superiore al 76% dell'ammontare

[1] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[2] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

complessivo annuo dei costi diretti di gestione del servizio;

b) il sistema tariffario relativo al servizio di cui all'art. 1, comma 3, dovrà essere formulato in modo da garantire che l'ammontare annuo delle tariffe versate dagli utenti (comprensive anche del servizio di assistenza educativa alla fruizione del pasto) risulti non inferiore al 76% e non superiore al 92% dell'ammontare complessivo annuo dei costi diretti di gestione del servizio;

c) il livello percentuale di copertura dei costi dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) varierà entro i limiti sopraindicati in funzione dei livelli tendenziali di aumento o di diminuzione degli eventuali contributi pubblici ricevuti a sostegno delle spese di funzionamento e di gestione del servizio di ristorazione scolastica, nonché in funzione dei programmi di sviluppo dello stesso e di miglioramento degli standard di qualità approvati dall'Amministrazione;

d) la tariffazione potrà comunque differenziarsi in relazione:
   - ai diversi ordini di scuole;
   - alla tipologia qualitativa di servizio offerto;
   - al numero dei giorni settimanali di frequenza previsti in ciascuna tipologia di servizio offerta;
   - alle condizioni economiche delle famiglie, misurate mediante la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali più deboli;
   - al numero di fratelli, *ovvero di minori presenti nel nucleo familiare anagrafico,*[3] contemporaneamente fruitori del servizio;
   - alla condizione di alunno ovvero di insegnante non avente diritto al pasto gratuito;

e) la quota percentuale di copertura dei costi dei servizi di cui alle precedenti lett. a) e b) per i minori non residenti nel Comune di Udine può essere aumentata oltre i livelli massimi più sopra indicati e raggiungere anche il 100% dei costi di gestione del servizio, salvo che per i minori residenti nei Comuni con i quali risultano stipulate le convenzioni di cui al comma successivo;

f) il sistema tariffario potrà prevedere sia quote in misura fissa, sia quote determinate in funzione del numero di pasti effettivamente consumati, ma potranno essere previste anche formule di abbonamento annuale al servizio a prezzo scontato non rimborsabili;

g) la tariffa relativa al servizio di ristorazione scolastica erogato nell'ambito dei centri ricreativi estivi è inseparabilmente incorporata nella tariffa relativa al servizio ricreativo estivo.

2. In caso di convenzione stipulata con uno o più Comuni che preveda l'applicazione di condizioni di reciprocità tariffaria nei rispettivi servizi di ristorazione scolastica, per i minori residenti nei Comuni aderenti alla convenzione non si applicherà la differenziazione tariffaria prevista nel precedente comma, lett. e).
3. La deliberazione di Giunta di cui al comma 1 è adottata, di regola, entro il 31 dicembre di ogni

[3] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

anno, udito il parere della Commissione Mensa. Gli effetti della predetta deliberazione decorrono sempre dalla data di inizio del servizio di ristorazione nell'anno scolastico immediatamente successivo. *Con atto della Giunta è altresì approvato, entro il mese di giugno*[4], l'atto di aggiornamento delle procedure di ammissione al servizio per l'anno scolastico immediatamente successivo e le ulteriori regole inerenti alle modalità di pagamento delle tariffe.

4. Gli utenti in situazione di accertato bisogno, individuati dal Servizio comunale cui è demandata la gestione dei servizi sociali sono esentati dal pagamento delle tariffe.
5. Qualora il pagamento della tariffa non sia effettuato nei termini ovvero qualora l'utente abbia consumato il pasto pur essendo privo di titolo idoneo a consentirgli la fruizione dello stesso, il Servizio competente avvierà le procedure *di recupero credito coattivo del debito nei confronti di entrambi i genitori come previsto dallo specifico regolamento del Comune vigente*[5].[6]
6. *abrogato*[7].
7. Il personale comunale addetto alla preparazione dei pasti (cuochi ed aiuto cuochi) e a funzioni ausiliarie del servizio di ristorazione (apparecchiamento e sparecchiamento dei tavolini, servizio a tavola, assistenza agli alunni durante il pasto, pulizia del refettorio) *o che è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori contestualmente alla consumazione del pasto*[8], ha diritto al pasto gratuito. Hanno altresì diritto al pasto gratuito:
   a) *gli educatori e gli eventuali altri operatori che durante il consumo del loro pasto siano incaricati*[9] di assistere i piccoli utenti nella fruizione del pasto ovvero di espletare le funzioni connesse agli aspetti organizzativi ed educativi del momento del pranzo *e prestino servizio per più di 6 ore giornaliere consecutive*[10]*;*
   b) gli insegnanti *ed il personale ATA*[11] in servizio presso le scuole ricompresi fra gli aventi diritto secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, regolamento *o contrattazione collettiva nazionale di lavoro*[12].
8. *abrogato.*[13]

ART. 5 (Soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio)

1. I soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale coinvolti nel processo di erogazione del servizio di ristorazione scolastica sono:
   a) l'utenza, rappresentata dalla Commissione Mensa;

[4] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[5] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[6] *Periodo soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[7] *Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[8] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[9] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[10] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[11] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[12] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[13] *Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

b) l'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[14]*;*

c) l'Amministrazione Scolastica;

d) le Società private ovvero le eventuali Associazioni di Volontariato cui sia affidata la fornitura di derrate alimentari e/o la gestione del servizio in tutto o in parte.

2. Oltre a questi soggetti *esercitano*[15] un ruolo attivo nel processo di erogazione del servizio, in un contesto di condivisione di obiettivi e strategie, ***anche l'Università degli Studi di Udine,***[16] tutti quegli Enti, Organismi, Associazioni di Categoria o dei consumatori, *Organizzazioni Sindacali*[17], interessati alle tematiche della ristorazione collettiva e scolastica e dell'educazione alimentare.

ART. 6 (Ruolo dell'Amministrazione Comunale)

1. L'Amministrazione Comunale è responsabile del servizio di ristorazione scolastica sia nel caso in cui esso sia gestito direttamente, sia nel caso in cui sia affidato in tutto o in parte a terzi. Spettano all'Amministrazione Comunale:
   - la definizione degli obiettivi e la relativa programmazione del servizio nonché le conseguentidecisioni in materia di istituzione, estensione, dismissione e ristrutturazione di servizi;
   - l'organizzazione e la gestione delle risorse impiegate nella produzione del servizio;
   - le decisioni di politica tariffaria;
   - la gestione dei rapporti con i soggetti di cui al precedente art. 5;
   - le attività di verifica del buon andamento del servizio di ristorazione scolastica inteso come mix dirisultati positivi ottenuti in relazione:
     a) al livello di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
     b) all'igienicità e qualità del pasto erogato agli utenti;
     c) all'indice di qualità percepita dall'utenza con riferimento al servizio nel suo complesso;
     d) alla collaborazione con l'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[18] e con le istituzioni scolastiche per lapromozione delle attività di educazione alimentare.
   - l'applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e del lavoro.

2. Abrogato[19]

ART. 7 (Ruolo delle autorità sanitarie)

1. L'Azienda *Sanitaria*[20] competente per territorio ha competenza in ordine:
   - alla *registrazione* delle attività di ristorazione scolastica ed alla vigilanza sulle strutture,

[14] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[15] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[16] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[17] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[18] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[19] *Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[20] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

attrezzature e procedure di svolgimento del servizio, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti;

- alla promozione di iniziative di formazione-aggiornamento in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed altri soggetti;
- alla predisposizione di linee guida sui menù relativi ai diversi ordini di scuole e sulla loro corretta applicazione nell'ottica di un graduale e progressivo miglioramento delle abitudini alimentari di minori e delle rispettive famiglie;
- alla valutazione delle certificazioni mediche volte ad evidenziare intolleranze alimentari e alla formulazione di regimi alimentari *ad personam* per problematiche particolari;
- agli interventi educativi tesi al potenziamento di abitudini alimentari corrette nella popolazione scolastica in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con il Comune.

2. La partecipazione di rappresentanti dell'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[21] ai lavori della Commissione Mensa di cui all'art. 9 è prevista ed agevolata dall'Amministrazione Comunale mediante specifici accordi di collaborazione con l'Azienda stessa.

ART. 8 (Ruolo dell'Amministrazione Scolastica)

1.L'Amministrazione Scolastica contribuisce al buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica assicurando:

a) un intervallo di tempo adeguato per la consumazione del pasto;
b) l'apporto specifico e qualificato del personale insegnante per l'assistenza educativa durante laconsumazione del pasto;
c) la quotidiana attività di assistenza nei refettori da parte del personale scolastico affinché la consumazione dei pasti avvenga in modo regolare ed in un contesto propizio al perseguimento delle finalità indicate nell'art.1.1;
d) la partecipazione di propri rappresentanti ai lavori della Commissione Mensa e delle relative sottocommissioni;
e) lo svolgimento di una costante attività di osservazione del gradimento del servizio da parte dei piccoli utenti;
f) la collaborazione con l'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[22] per la promozione delle attività di educazione alimentare.

ART. 8 bis (Tavolo sull'Educazione e la Democrazia Alimentare)*23*

1. È istituito il "Tavolo sull'Educazione e la democrazia alimentare" per proporre, condividere e promuovere politiche, interventi e progetti atti allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti,

[21] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[22] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[23] *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

anche attraverso un uso adeguato delle risorse ambientali, per uno stile di vita sano, sostenibile e consapevole.

2. *Fanno parte del "Tavolo sull'Educazione e la Democrazia Alimentare" gli Assessori ed i Dirigenti Comunali competenti per materia, il Presidente della Commissione Mensa, i rappresentati delle Istituzioni Scolastiche, dell'Azienda Sanitaria, degli Operatori Economici a cui è affidato in tutto o in parte l'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica e dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 2.*
3. *I soggetti di cui al comma precedente, possono partecipare al Tavolo anche attraverso propri delegati e possono, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, invitare altri soggetti ad intervenire alle riunioni.*
4. *Il "Tavolo sull'Educazione e la Democrazia Alimentare" è convocato dall'Amministrazione comunale anche su richiesta di un componente del Tavolo stesso.*

ART. 9 (Composizione e compiti della Commissione mensa)

1. La Commissione Mensa svolge, nell'interesse degli utenti e di concerto con l'Amministrazione Comunale, attività:
   - di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che pervengono dall'utenza;
   - di verifica della qualità del servizio ed in particolare del gradimento attraverso le schede di valutazione predisposte d'intesa con l'Amministrazione Comunale e l'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[24] utilizzabili presso le singole mense nonché presso i centri di preparazione e confezionamento dei pasti delle ditte appaltatrici;
   - di promozione e realizzazione di iniziative di educazione alimentare insieme all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'Amministrazione Comunale e alle Istituzioni Scolastiche;
   - di raccolta delle valutazioni espresse da comitati spontanei formati dai genitori e conseguente sottoposizione delle stesse all'attenzione dell'Amministrazione Comunale;
   - consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda le variazioni del menù, gli orari, le modalità di erogazione del servizio, le tariffe e le proposte di modifica del presente Regolamento;
   - di vigilanza sul rispetto dei capitolati d'appalto da parte delle Ditte cui sia affidata in tutto o in parte l'esecuzione del servizio;
   - di proposta all'Amministrazione Comunale in ordine al funzionamento del servizio, al suo miglioramento e ad iniziative di educazione alimentare nelle scuole;
   - di verifica dello stato di attuazione delle proposte avanzate ed approvate in sede di riunioni della Commissione e delle sottocommissioni.

     In base al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ogni componente della

[24] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

Commissione hadiritto a ricevere la più recente rendicontazione disponibile dei costi e dei proventi di gestione del servizio di ristorazione scolastica.

2. La Commissione Mensa è composta da un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico ove sia attivo il servizio di ristorazione scolastica che permane nella carica anche durante il periodo estivo qualora la scuola sia sede di centro ricreativo estivo, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, in funzione del servizio di ristorazione destinato ad essere fruito dai bambini frequentanti il centro ricreativo estivo. Fanno parte della Commissione Mensa anche tre rappresentanti dei docenti, di cui uno per le scuole dell'infanzia, uno per le scuole primarie e uno per le scuole secondarie di 1^ grado, nominati dai Dirigenti scolastici delle scuole cittadine d'intesa fra loro. I rappresentanti del personale insegnante sono inseriti nella sottocommissione formata per l'ordine di scuole di cui il docente fa parte.
3. Il rappresentante dei genitori è nominato dai competenti organi scolastici sulla base di procedure democratiche di elezione da tenersi, di regola, contestualmente all'elezione annuale degli organi di rappresentanza dei genitori. Il nominativo del rappresentante deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale a cura dell'autorità scolastica entro sette giorni dallo svolgimento delle procedure di elezione di cui sopra. L'elezione o designazione potrà riguardare anche un rappresentante supplente che svolga le funzioni del rappresentante principale in caso di assenza od impedimento dello stesso. *In caso di assenza o di impossibilità del rappresentante principale dei genitori sarà cura del rappresentante avvisare il Presidente della Commissione, ed in caso di necessità di accesso ai locali scolastici anche il Dirigente scolastico, della propria assenza o impedimento affinché il rappresentante supplente, o il Presidente della Commissione nei casi di cui al successivo comma 10 bis, possano subentrare per tutta la durata dell'assenza o dell'impedimento nelle funzioni del rappresentante principale*[25]. Il rappresentante dei genitori rimane in carica per *tre anni scolastici*[26] e - comunque - fino alla nomina del nuovo rappresentante e può cessare dalla carica per dimissioni o in caso di sostituzione deliberata dall'organo scolastico competente. Il *Commissario*[27] che perde lo status di genitore di un alunno frequentante il servizio di ristorazione scolastica decade automaticamente dalla carica di componente della Commissione Mensa. *Il Presidente rimane in carica fino alla*[28] *fine dell'anno scolastico*[29], anche qualora nel corso *del triennio*[30] *perdesse lo status di genitore di un alunno frequentante il servizio di ristorazione scolastica, purché abbia espletato l'incarico di Presidente per almeno due mesi*[31]. In caso di dimissioni del rappresentante nel corso *del triennio*[32], subentra nella carica il

[25] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale* n. *d'ord. 74 del 25 ottobre 2021*
[26] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[27] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale* n. *d'ord. 74 del 25 ottobre 2021*
[28] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale* n. *d'ord. 74 del 25 ottobre 2021*
[29] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[30] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[31] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale* n. *d'ord. 74 del 25 ottobre 2021*
[32] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

rappresentante supplente *per tutta la durata residua dell'incarico del titolare. Allo stesso modo il nuovo rappresentante supplente rimane in carica per tutta la durata residua dell'incarico del supplente sostituito*[33].

4. La Commissione Mensa nomina al suo interno un Presidente che la rappresenta, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Il Presidente è l'organo che si relaziona direttamente con l'Amministrazione Comunale e a questa presenta istanze e proposte relative al servizio di ristorazione scolastica. Il Presidente sottoscrive inoltre il verbale di cui al comma 7 del presente articolo.

4.bis) Il Presidente nomina un vice-presidente con il compito di assisterlo e coadiuvarlo nelle sue attività e sostituirlo in caso di temporaneo impedimento o temporanea assenza. Il vice Presidente assume la carica di Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente, nel caso di vacanza della carica. Il vice Presidente deve, con l'assistenza degli Uffici comunali competenti, convocare la Commissione per l'elezione del nuovo Presidente entro un mese dal verificarsi della vacanza ovvero, se la vacanza si verifica nel periodo maggio-settembre, entro 15 giorni dalla nomina dei nuovi commissari. Nel caso in cui anche la carica di vicepresidente fosse vacante o il vice presidente fosse impedito o non provvedesse a convocare la Commissione, alla convocazione provvederà il Dirigente del Servizio Competente[34]*.*

5. La Commissione Mensa è articolata in tre sottocommissioni, presiedute ognuna dal membro designato dai rispettivi componenti a maggioranza:
   a. Sottocommissione scuole dell'infanzia;
   b. Sottocommissione scuole primarie;
   c. Sottocommissione scuole secondarie di 1^ grado;
6. La Commissione si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno.
   Nella seduta di insediamento la Commissione è convocata di regola dall'Assessore Comunale all'Istruzione; nelle altre sedute la Commissione e le sottocommissioni sono convocate di regola d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In ogni caso le lettere di convocazione sono trasmesse ai componenti a cura del Servizio cui è demandata la gestione del servizio di ristorazione scolastica.
7. Delle riunioni della Commissione Mensa e delle sottocommissioni viene redatto verbale inviato in copia entro 30 giorni al Presidente e reso disponibile per tutti i componenti.
8. Ai lavori della Commissione Mensa e delle sottocommissioni possono partecipare senza diritto di voto l'Assessore Comunale all'Istruzione o un suo delegato e il Dirigente comunale competente. Le funzioni di segretario verbalizzante per le sedute della Commissione e delle sottocommissioni sono svolte da un incaricato del servizio competente in materia di ristorazione scolastica.

[33] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[34] *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

Possono inoltre partecipare alle riunioni senza diritto di voto un rappresentante del personale comunale impiegato nei luoghi di produzione del servizio, uno o più rappresentanti dell'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[35] e i rappresentanti delle Società a cui è affidato in tutto o in parte l'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica.

9. Il componente della Commissione Mensa può accedere al locale di produzione (cucina) della scuola di cui èrappresentante solo se accompagnato dal responsabile di cucina, previo accordo con lo stesso e solo nei momenti di non operatività per non intralciare il corretto svolgimento di fasi a rischio dal punto di vista igienico-sanitario. Di regola, l'accesso al locale di produzione è consentito al mattino prima dell'inizio delle operazioni di cucina; la durata delle operazioni di controllo specificamente riferite al locale di cucina non potrà comunque superare i quindici minuti. Prima di accedere al locale cucina il componente della Commissione Mensa dovrà lavarsi le mani, indossare il camice, la cuffia e le soprascarpe a perdere adisposizione presso ogni mensa. Il cuoco potrà impedire l'accesso alla cucina del componente della Commissione Mensa qualora quest'ultimo rifiuti di procedere alle predette operazioni preliminari ovvero risulti essere palesemente in uno stato di salute o di igiene personale che non consenta l'ingresso in cucina. L'accesso ai depositi o alle dispense (se poste in locale diverso dalla cucina), ai refettori e alle aree di pertinenza della cucina (es. zone di ricevimento delle derrate alimentari) non è soggetto a limitazioni d'orario, purché non vi sia interferenza con le operazioni del personale e avvenga alla presenza dello stesso.
10. Con specifico riferimento al locale di produzione pasti (cucina) il componente della Commissione Mensa può:
    a) verificare che i locali, le attrezzature, gli arredi, gli utensili siano mantenuti puliti e in ordine e che non siano presenti insetti o tracce di infestazione;
    b) accedere, previo accordo con il responsabile di cucina, al locale deposito o alla dispensa per verificare i mezzi e modalità di conservazione delle derrate alimentari (nei centri di produzione diretta del pasto);
    c) assistere, previo accordo con il responsabile di cucina, alle operazioni di ricevimento delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti al fine di verificare il corretto esercizio da parte del responsabile di cucina dei controlli di sua competenza;
    d) controllare che il locale di refettorio (e il relativo arredo) sia mantenuto pulito e venga garantito un buonricambio d'aria prima della distribuzione del pranzo;
    e) verificare il rispetto del menù giornaliero e delle eventuali diete speciali (previste per motivi sanitari, religiosi o etici);
    f) controllare le porzioni erogate sotto il profilo quantitativo, verificando che non siano manifestamente in eccesso od in difetto rispetto a quanto previsto;
    g) assaggiare il pasto (porzione assaggio distribuita dal personale di cucina) in spazio distinto

[35] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*

e separato, almomento della distribuzione, per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti per la parte rilevabile dall'esame gustativo;

h) verificare che olio extra - vergine d'oliva, aceto e sale siano a disposizione degli utenti in refettorio;
i) verificare la consistenza numerica dell'organico addetto al servizio rispetto a quanto previsto dall'organizzazione dei servizi e dai capitolati d'appalto;
j) osservare il comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti;
k) osservare i comportamenti dei commensali e il funzionamento del servizio al fine di raccogliere dati e contribuire a rilevare e segnalare la qualità complessiva dell'evento "pasto" sotto il profilo socio – educativo, verificando altresì l'appetibilità del cibo, il gradimento delle singole portate (e quindi il gradimento del menù da parte dei piccoli utenti), la presentazione dei piatti (aspetto e servizio) e ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il buon funzionamento della mensa.

10 bis. *Il Presidente della Commissione può accedere al locale di produzione (cucina), ai depositi o alle dispense, ai refettori e alle aree di pertinenza della cucina, in luogo del rappresentante principale e dei rappresentanti supplenti della scuola qualora gli stessi siano impossibilitati o nel caso in cui il posto di rappresentante dei genitori sia vacante, preavvisando il Dirigente dell'Istituto scolastico ed osservando le prescrizioni e con i compiti di cui ai precedenti commi 9 e 10.* [36]

11. Eventuali osservazioni, richieste di chiarimenti, lamentele o segnalazioni di disservizio o di irregolarità devono essere inoltrate dal componente della Commissione Mensa esclusivamente al responsabile comunale del servizio di ristorazione scolastica e comunicate per opportuna conoscenza al Presidente della Commissione Mensa e al Dirigente Scolastico.
12. I componenti della Commissione Mensa hanno diritto di ricevere dall'Amministrazione Comunale ogni informazione utile per lo svolgimento dei loro compiti, i capitolati speciali d'appalto, i nominativi e relativi recapiti telefonici di tutti i responsabili o referenti che intervengono nel processo di erogazione del servizio in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 5.
13. Amministrazione predispone un "Manuale ad uso dei componenti della Commissione Mensa" per agevolare lo svolgimento dei compiti che il presente Regolamento assegna ai rappresentanti dei genitori e ne distribuisce copia agli aventi diritto.

ART.10 (Società appaltatrici del servizio di ristorazione scolastica)

1. Le Società appaltatrici o gli eventuali altri soggetti con cui sussistono eventuali rapporti convenzionali per la gestione di parti del servizio di mensa, sono tenute ad assicurare prestazioni corrispondenti agli standard di igiene, sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente e delle clausole dei capitolati speciali d'appalto.

[36] *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale* n. *d'ord. 74 del 25 ottobre 2021*

2. Le Società appaltatrici possono sottoporre all'Amministrazione Comunale osservazioni e proposte di miglioramento del servizio.

ART. 11 (Servizio di ristorazione presso i nidi d'infanzia)

1. Il presente Regolamento si applica anche ai servizi di ristorazione istituiti presso i nidi d'infanzia.
2. I compiti attribuiti dall'art. 9 ai componenti della Commissione Mensa sono attribuiti nei nidi d'infanzia ai rappresentanti dei genitori componenti la Commissione Nidi.
3. Le funzioni assegnate dall'art. 9 alla Commissione Mensa sono esercitate nei nidi d'infanzia dalla Commissione Nidi.
4. In relazione alle particolari caratteristiche del servizio destinato agli utenti della fascia d'età compresa tra zero e tre anni, nei nidi d'infanzia:
   a) Fermo quanto previsto *dalla normativa vigente*[37] in materia di poteri di validazione del menù da parte dell'Azienda *Sanitaria competente per territorio*[38], i menù 1 –3 anni possono essere adattati alle eventuali esigenze specifiche di carattere temporaneo dei singoli utenti, in accordo con le famiglie e il servizio di assistenza pediatrica;
   b) il menù dei piccoli può essere adattato alle esigenze dei singoli bambini in funzione del passaggio dall'alimentazione esclusivamente lattea ad una progressivamente più ricca e variata;
   c) la distribuzione delle pietanze può essere effettuata anche all'interno dei locali delle sezioni.

ART. 12 (Norma transitoria)

1.Gli articoli 1, comma 3 e 4, comma 1, si applicano a decorrere dall'a.s. 2008/09.

[37] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*
[38] *Modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione*